

Audizione 5 ottobre 2021 (in remoto) – **Testo della relazione**  
presso la **Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.**

## **Benedetto Ponti**

Professore associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli studi di Perugia, docente di Diritto dei media digitali  
[benedetto.ponti@unipg.it](mailto:benedetto.ponti@unipg.it)

Ringrazio in primo luogo il Presidente e la Commissione tutta per l'invito a contribuire alla specifica attività di indagine che si sta compiendo. Sono un giurista che si occupa di media, ed è pertanto con queste lenti che mi propongo di offrire alcuni elementi di riflessione alla vostra discussione. Vorrei toccare tre punti, uno di metodo e due di merito, con riferimento al tema del contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, che è oggetto di attenzione della Commissione: 1) l'odio come fatto di sentimento (metodo); 2) il contrasto delle espressioni di odio o discriminatorie mediante criminalizzazione (non solo di atti, ma anche) di discorsi; 3) il contrasto dell'*hate speech* sulle piattaforme.

### **1. L'odio come fatto di sentimento.**

Dall'angolo di osservazione del giurista, l'odio costituisce (secondo la classica sistemazione proposta da Angelo Falzea<sup>1</sup>) un *fatto di sentimento* (sottoinsieme dei fatti psichici). Come tale, esso si caratterizza quale accadimento che si produce nel foro interiore dell'individuo. Questa sottolineatura è importante perché i *fatti psichici*, poiché si sviluppano nell'ambito della coscienza della persona, sono destinati a **non manifestarsi, in modo diretto, all'esterno di essa**. In questo senso, i fatti di coscienza restano, come tali, del tutto inattuabili da parte dello strumentario del diritto, poiché sono carenti di quella condizione indispensabile per la giuridica rilevanza di un qualsiasi fenomeno, che consiste nella sua **oggettiva osservabilità**, o, se si vuole, nella **dimensione sociale della sua evidenza**. Ed infatti, la modalità attraverso la quale i fatti psichici acquistano rilevanza giuridica è la "**mediazione necessaria dei fatti socialmente e giuridicamente rilevanti**, soprattutto dei comportamenti, dai quali vanno però tenuti distinti".

---

<sup>1</sup> Falzea (1985).

I fatti giuridicamente rilevanti (ad esempio, per effetto della loro criminalizzazione) sono quindi – sempre – delle **manifestazioni** dell’odio, ossia comportamenti (azioni, omissioni, discorsi, *etc.*) socialmente osservabili. E, per altro, la connessione causale tra l’odio (fatto interno) e la sua espressione (all’esterno) è sempre oggetto di una **presunzione giuridica**, dal momento che il fatto psichico resta, come tale, socialmente inosservabile. Faccio queste considerazioni per segnalare che il contrasto mediante strumenti giuridici non può mai avere l’ “odio” come oggetto; anzi, di più: è perfettamente possibile (e ampiamente sperimentato) che oggetto di contrasto siano comportamenti (e discorsi) che spesso non sono mossi affatto dall’odio (ma, ad esempio, dalla paura – che è un sentimento differente – o dall’ignoranza, ma anche da specifiche strategie economicamente, socialmente o politicamente motivate, senza che l’odio vi abbia parte alcuna).

Insomma, nell’*hate speech* (e negli stessi *hate crime*), l’odio è un elemento solo eventuale, e comunque oggetto meccanismi presuntivi. Una considerazione che mi pare significativa – data la centralità acquisita dal “contrasto **all’odio**, in tutte le sue forme” come appello particolarmente presente sia nel discorso pubblico più in generale, sia negli indirizzi di policy – e su cui tornerò alla fine.

## **2. Il contrasto delle espressioni di odio o discriminatorie mediante criminalizzazione (non solo di atti, ma anche) di discorsi.**

Giacché l’odio è insuscettibile (per sua natura) di rilievo giuridico diretto, il contrasto giuridico si rivolge dunque (oltre che ai comportamenti, anche) alle **manifestazioni esteriori di odio** (o di discriminazione, antisemitismo, razzismo). I settori ed i modi in cui tale contrasto si concretizza possono essere molteplici. Io qui mi concentrerò sul piano penale, quello della criminalizzazione della manifestazioni del pensiero, perché costituisce non solo la via paradigmatica, ma anche quella maggiormente battuta, in generale in Europa, ed in particolare in Italia (ed in Germania). Schematizzando<sup>2</sup>, possiamo riconoscere cinque categorie entro cui collocare le espressioni di odio oggetto di criminalizzazione: 1) le condotte di diffusione o propaganda di certe idee o dottrine; 2) l’istigazione (o, in alcune ipotesi, il mero incitamento o la promozione) ad atti di discriminazione o all’odio; 3) l’istigazione (o, anche qui, l’incitamento/promozione) alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi ecc.; 4) l’apologia di certe pratiche o dottrine, oppure di certi metodi, fatti, regimi o personaggi storici; 5) la negazione o la grossolana minimizzazione di certi fatti. A ben vedere, la disciplina nazionale (che costituisce anche – ma non solo – l’attuazione di strumenti pattizi, e si

---

<sup>2</sup> Gometz (2018).

pone in ogni caso “a valle” di una intensa produzione di *hard* e *soft law* a livello internazionale) presenta fattispecie penali che coprono tutte le categorie indicate<sup>3</sup>.

Faccio questa notazione per sottolineare che il diritto interno effettivamente **contrastata** i cosiddetti discorsi d’odio, ovverosia che l’ordinamento non appare particolarmente sguarnito, con specifico riferimento all’oggetto di interesse di questa Commissione. A partire da questa notazione, è possibile muovere in **due direzioni**. Una prima direzione è quella di interrogarsi circa l’adeguatezza di questo apparato normativo finalizzato alla repressione dei discorsi d’odio. Un compito che spetta al legislatore, e rispetto al cui svolgimento io – come giurista – mi limito a ribadire considerazioni già svolte (in questa ed altre sedi), ma che è doveroso sottolineare. Qualsiasi intervento in questo settore comporta la limitazione di una libertà essenziale («pietra angolare dell’ordine democratico»<sup>4</sup> e «cardine di democrazia nell’ordinamento generale»<sup>5</sup>, per usare le parole della Corte Costituzionale); in particolare, l’intervento mediante lo strumentario del diritto penale deve rispettare un criterio di «stretta» conformazione (prima) ed interpretazione (poi) dei limiti: lo stigma penale, infatti, reca con sé una duplice portata afflittiva, e nei confronti della situazione soggettiva direttamente oggetto della limitazione, e rispetto alla libertà personale del reo. Più in generale, l’individuazione di motivi (pure costituzionalmente rilevanti) posti a giustificazione dei limiti (all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero) non basta a legittimarne l’imposizione, perché occorre anche tenere conto del “peso” e del ruolo svolti dalla libertà di espressione. La letteratura in materia di conciliazione della libertà di espressione con altri diritti e interessi è amplissima e ricca di contributi pregevoli, e non è possibile richiamarla, nemmeno per sommi capi. Mi limiterò a due *caveat*: quelli che mi appaiono di più stringente attualità:

1) occorre non dare per scontato che una maggiore/più intensa e/o più ampia repressione dei “discorsi di odio” sia lo strumento adatto ad estirpare o (quantomeno) attenuare i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, etc.; anzi, si è pure (variamente) argomentato che tali operazioni possono condurre a legittimare, incrementare o radicalizzare tali atteggiamenti.

2) occorre fare attenzione a non usare **in particolare** lo strumento penale con finalità «**simboliche**» e/o «**promozionali**». Infatti, una limitazione della libertà di manifestazione del pensiero fondata principalmente su tali basi rischia seriamente di collocarsi al di là di quanto è consentito dal nostro sistema costituzionale<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Vedi allegato 1.

<sup>4</sup> C. Cost. sentenza n. 84 del 1969.

<sup>5</sup> C. Cost. sentenza n. 126 del 1985.

<sup>6</sup> Caruso (2017)

Dati i limiti alla libertà di espressione (che ci sono) – una **seconda direzione del discorso** è quella relativa alla loro effettiva applicazione (*l'enforcement*, per usare un anglicismo in voga). Sotto questo profilo, il tema all'ordine del giorno (oramai da alcuni anni) attiene all'idoneità della rete internet, ed in particolare degli ambienti informativi e comunicativi abilitati dai social media, di diffondere e veicolare i “discorsi di odio”, ed alla opportunità (o meno) di prevedere meccanismi *ad hoc* utili a contrastare la diffusione di tali discorsi, soluzioni specifiche e differenziate che sarebbero giustificate dalle **specificità delle dinamiche informative** che in tali ambienti si sviluppano.

### 3. Il contrasto dell'*hate speech* sulle piattaforme.

Come noto, esistono diverse argomentazioni per giustificare **un trattamento specifico della libertà di espressione in rete, e sui social in particolare**. Alcune di queste argomentazioni poggiano sul presupposto che i social consentono a chiunque di esprimere e condividere contenuti (e, quindi, anche discorsi d'odio) fruibili da una platea indeterminata e amplissima di utenti. Qui mi limito a rinviare alle osservazioni già formulate in questa stessa sede da J.C. De Martin (in sintesi: la astratta fruibilità non significa effettiva fruizione e condivisione di ogni e qualsiasi contenuto da parte di platee sterminate di utenti). Altre argomentazioni poggiano invece sulle specifiche dinamiche attivate dagli ambienti informativi abilitati dai social media. In particolare, ai fenomeni delle cd. *echo chambers* e della (conseguente) polarizzazione (all'interno di esse), di cui ha già parlato in questa sede W. Quattrociocchi. A questo proposito, mi limito a segnalare che – su questo tema – si va accumulando una vasta letteratura, e che una fetta sempre più consistente delle evidenze empiriche smentiscono o attenuano in modo molto significativo l'effettivo impatto/contributo dei social media in termini di **riduzione del pluralismo sostanziale dell'informazione effettivamente fruita**<sup>7</sup>. In primo luogo, viene osservato che i social non farebbero altro che *riflettere* atteggiamenti propri delle dinamiche sociali, nonché articolazioni e posizioni presenti nella società, piuttosto che *crearli*. In secondo luogo, è stato evidenziato come – al netto delle propensioni e delle preferenze di ciascuno – i soggetti presenti sui social media sono esposti ad una **dieta mediatica più (e non meno) diversificata**, per provenienza delle notizie, contenuti, orientamento politico ed ideale. Se l'ottimo (tramandato) dell'ambiente informativo è il **pluralismo sostanziale** delle informazioni, idee, opinioni **effettivamente fruito**, i social (pur con tutti i limiti)

---

<sup>7</sup> Vedi in Allegato 2 alcuni riferimenti bibliografici a supporto.

sembrerebbero apportare un contributo positivo al conseguimento di questo obiettivo.

Un secondo, rilevantissimo, tema è invece quello connesso alla tendenza ad utilizzare le stesse piattaforme (in quanto detentrici della capacità e del potere tecnico) quali “agenti” cui delegare in qualche modo i compiti di *contrastare* la diffusione dei discorsi di odio, così da ottenere risultati più rapidi ed efficaci.

Sotto questo profilo, e mi avvio a concludere, segnalo alla vostra attenzione due distinti profili problematici. Per un verso, la prospettiva di “delegare” alle piattaforme il contrasto ai discorsi d’odio risulta allettante, anche perché la declinazione delle condizioni di servizio può consentire di bloccare un novero più ampio e differenziato (per oggetto, tipologia e gravità) di discorsi d’odio, ottenendo così una copertura più capillare (oltre che più rapida). A questo proposito, va però sottolineato che sempre più spesso sia in Italia<sup>8</sup> che in Germania<sup>9</sup> i tribunali hanno imposto ai social media il ripristino di certe tipologie di contenuti, qualificati dalle piattaforme come discorsi d’odio (alla luce delle rispettive regole interne di moderazione), ma che non risultano invece integrare un illecito secondo le norme dell’ordinamento generale. In tutti questi casi, i giudici hanno valorizzato il ruolo oggettivo svolto da questi ambienti nell’abilitare il discorso pubblico e la libertà di trasmettere e ricevere informazioni e opinioni, ed hanno sottolineato l’assetto monopolistico dei mercati in cui operano tali piattaforme. Da questi elementi, i tribunali hanno fatto derivare la necessità di tenere conto in modo adeguato (anche) della libertà di espressione, che non può essere compressa (anche da parte delle regole interne di moderazione) oltre quanto consentito dall’ordinamento generale, nemmeno ad opera di clausole contrattuali.

Un secondo elemento di interesse per soluzioni che investano sul ruolo attivo delle piattaforme nel contrasto ai discorsi d’odio, è la semplicità (procedurale) e l’immediatezza delle misure di contrasto. Sotto questo profilo, si potrebbe anzi argomentare che – nella misura in cui le misure di contrasto attivate direttamente dalle piattaforme vanno a colpire discorsi d’odio che sarebbero illeciti anche secondo i canoni dell’ordinamento generale – questa soluzione sarebbe da preferire in ogni caso, proprio perché più immediata e (dunque) efficace. Tuttavia, questa semplice congettura nasconde alcune trappole, che è bene tenere a mente. In primo luogo, ciò

---

<sup>8</sup> Cfr. Trib. Roma, 11 dicembre 2019, nonché Trib. Roma, sez. III, ord. 29 aprile 2020 (Casa Pound vs Facebook), ma *contra* Trib. Roma, 23 febbraio 2020 (Forza Nuova vs Facebook): per un commento, *ex multis*, si rinvia a Grandinetti (2021).

<sup>9</sup> Cfr., *ex multis*, Corte d’appello di Francoforte sul Meno (OLG Frankfurt/Main) (2017) 16 U 255/16; Corte d’appello di Stuttgart (OLG Stuttgart) (2018) 4 W 63/18 at 73; Corte d’appello di Dresda (OLG Dresden) (2018) 4 W 577/18; Corte d’appello di Monaco (OLG München) (2018) 18 W 1955/18; W 1294/18; W 858/1288; Tribunale di Berlino (KG Berlin) (2019) 10 W 172/18. *Contra* Corte d’appello di Stuttgart (OLG Stuttgart) W 63/18. Più diffusamente, si vedano Tuchtfield (2019) e Kettmann & Tiedeke (2020).

che è effettivamente illecito secondo le norme dell'ordinamento generale è titolato a stabilirlo solo un giudice (foss'anche ai fini della delibazione di misure provvisorie, a fini cautelari). In secondo luogo, sono oramai numerosi gli esempi che stanno a testimoniare come l'applicazione delle regole da parte dei social media sia spesso arbitraria (si vedano le recenti rilevazioni a proposito di uno specifico programma riservato agli utenti "vip" di Facebook, che comportava la sostanziale esenzione dalle regole di moderazione dei contenuti), e in ogni caso animata da motivazioni che rispondono anche (soprattutto?) alle esigenze di un soggetto che è e resta una società commerciale. Pertanto, il rischio di decisioni rapide – sì – ma anche arbitrarie, ineguali e interessate, è più che concreto<sup>10</sup>.

Anche sulla scorta di queste considerazioni, e con riferimento alla declinazione delle strategie complessive di regolamentazione dei servizi della società dell'informazione (e delle piattaforme in particolare) – faccio riferimento in particolare, ma non solo, alla proposta di Regolamento attualmente in discussione, il c.d. *Digital Service Act* – andrebbe seriamente meditata l'opportunità di considerare le piattaforme dei social media anche come elementi problematici (eccessiva concentrazione di potere, dimensione monopolistica, scarsa trasparenza, modello di mediazione algoritmica) e non solo come partner privilegiati ai fini dell'*enforcement* delle policy di interesse generale.

Grazie ancora per la vostra cortese attenzione.

### **Riferimenti bibliografici richiamati in nota:**

Abbondante, F. (2017) *Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech: un'analisi comparata fra l'esperienza statunitense e quella europea*. Informatica e diritto, 1-2/2017, 41-68.

Caruso, C. (2017) *Memoria, verità, pena. È ancora il tempo della libertà di espressione?*. Diritto penale contemporaneo, 4/2018, 166-174.

Falzea, A. (1985) *Fatto di sentimento*, in Id., *Voci di teoria generale del diritto*, Milano (III ed.), 1985, 541 ss.

Gometz, G. (2017) *L'odio proibito: la repressione giuridica dello hate speech*, St. Ch. Plur. Conf., 2017, n. 32, pp. 18-27.

Grandinetti, O (2021) *Facebook vs. CasaPound e Forza Nuova, ovvero la disattivazione di pagine social e le insidie della disciplina multilivello dei diritti fondamentali*. MediaLaws - Rivista di diritto dei media, 1/2021, 173-203.

---

<sup>10</sup> Abbondante (2017).

Kettemann, M. C. & Tiedeke, A. S. (2020). *Back up: can users sue platforms to reinstate deleted content?*. *Internet Policy Review*, 9(2). DOI: 10.14763/2020.2.1484

Tuchtfeld, E. (2019) *Marktplätze, soziale Netzwerke und die BVerfG-Entscheidung zum "III. Weg"*, *VerfBlog*, 2019/5/26, <https://verfassungsblog.de/marktplaetze-soziale-netzwerke-und-die-bverfg-entscheidung-zum-iii-weg/>, DOI: 10.17176/20190529-122246-0

## Allegato 1

Schematizzazione delle tipologie di criminalizzazione dei cd. discorsi di odio e fattispecie giuridiche che le contemplano.

**Tipologia di fattispecie di criminalizzazione dei discorsi d'odio, discriminazione, razzismo, antisemitismo<sup>11</sup>.**

**[1] condotte di diffusione o propaganda di certe idee o dottrine;**

**[2] istigazione** (o, in alcune ipotesi, il mero incitamento o la promozione) ad atti di discriminazione o all'odio;

**[3] istigazione** (o, anche qui, l'incitamento/promozione) alla **violenza** per motivi razziali, etnici, religiosi ecc.;

**[4] apologia di certe pratiche o dottrine**, oppure di certi metodi, fatti, regimi o personaggi storici;

**[5] negazione o grossolana minimizzazione di determinati fatti.**

### Corrispondenze nel diritto positivo italiano,

- Legge n. 962 del 1967  
Art. 8. (Pubblica istigazione e apologia)  
Chiunque **pubblicamente istiga** a commettere alcuno dei delitti previsti negli articoli da 1 a 5 (*atti diretti a commettere genocidio, deportazione a fini di genocidio, morte per genocidio o deportazione, atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite e atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori, n.d.r.*), è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.**[3]**  
La stessa pena si applica a chiunque **pubblicamente fa l'apologia** di alcuno dei delitti previsti nel comma precedente **[4]**
- (Art. 3 della legge n. 654, del 1975, modificato dalla legge "Mancino")  
oggi/vigente: art. 604-bis del codice penale

Art. 604-bis (**Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**). - Salvo che il fattocostituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi **propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico****[1]**, ovvero **istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi** **[2]**; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, **istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**. **[3]** È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'**incitamento** alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò

<sup>11</sup> Cfr. G. GOMETZ, L'odio proibito: la repressione giuridica dello hate speech, *St. Ch. Plur. Conf.*, 2017, n. 32, pp. 18-27.



solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. (legge n. 115 del 2016) [5]

Art. 604-ter (Circostanza aggravante). - Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi **per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso**, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»; 2. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) delitto previsto dall'articolo 593-ter del codice penale;».

- Art. 4 della legge n. 645 del 1952 (c.d. "legge Scelba")  
Art. 4. (Apologia del fascismo) Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. **[1] Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.** (legge Mancino) [4]  
La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa. La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni, e le loro successive modificazioni (la legge n. 152 del 1975, il decreto legge n. 122 del 1993, c.d. "legge Mancino", la legge n. 85 del 2006 sui reati di opinione e da ultimo la legge n. 115 del 2016).

## Allegato 2

Riferimenti bibliografici alla letteratura che ha teso a verificare empiricamente l'impatto dei social media sulla dinamica delle *echo chamber*, attenuando o smentendo la relazione causale/diretta tratteggiata (Sunstein, Pariser) in sede teorica.

- Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L.A. (2015). *Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook*. *Science*, 348, 1130 - 1132.
- Barberá, P., Jost, J. T., Nagler, J., Tucker, J. A., & Bonneau, R. (2015). *Tweeting From Left to Right: Is Online Political Communication More Than an Echo Chamber?* *Psychological Science*, 26(10), 1531–1542. <https://doi.org/10.1177/0956797615594620>
- Barberá, Pablo (2014) *How Social Media Reduces Mass Political Polarization. Evidence from Germany, Spain, and the U.S.* New York University, working papers, Social Media and Political Participation lab, October 2014.
- Boulianne, S., Koc-Michalska, K., & Bimber, B. (2020). *Right-wing populism, social media and echo chambers in Western democracies*. *New Media & Society*, 22(4), 683–699. <https://doi.org/10.1177/1461444819893983>
- Elizabeth Dubois & Grant Blank (2018) *The echo chamber is overstated: the moderating effect of political interest and diverse media*. *Information, Communication & Society*, 21:5, 729-745, DOI: 10.1080/1369118X.2018.1428656
- Emilee Rader and Rebecca Gray. (2015). *Understanding User Beliefs About Algorithmic Curation in the Facebook News Feed*. In Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '15). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 173–182. DOI: <https://doi.org/10.1145/2702123.2702174>
- Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2018). *Are people incidentally exposed to news on social media? A comparative analysis*. *New Media & Society*, 20(7), 2450–2468. <https://doi.org/10.1177/1461444817724170>
- Helberger, N., Kleinen-von Königslöw, K. and van der Noll, R. (2015), *Regulating the new information intermediaries as gatekeepers of information diversity*. *info*, Vol. 17 No. 6, pp. 50-71. <https://doi.org/10.1108/info-05-2015-0034>
- Levi Boxell, Matthew Gentzkow, Jesse M. Shapiro, *Internet use and political polarization*, *Proceedings of the National Academy of Sciences* - Oct 2017, 114 (40) 10612-10617; DOI: 10.1073/pnas.1706588114
- Mario Haim, Andreas Graefe & Hans-Bernd Brosius (2018) *Burst of the Filter Bubble?.*, *Digital Journalism*, 6:3, 330-343, DOI: 10.1080/21670811.2017.1338145
- Matthew Barnidge (2017) *Exposure to Political Disagreement in Social Media Versus Face-to-Face and Anonymous Online Settings*, *Political Communication*, 34:2, 302-321, DOI: 10.1080/10584609.2016.1235639
- Michael A. Beam, Myiah J. Hutchens & Jay D. Hmielowski (2018) *Facebook news and (de)polarization: reinforcing spirals in the 2016 US election*. *Information, Communication & Society*, 21:7, 940-958, DOI:10.1080/1369118X.2018.1444783

- Seth Flaxman, Sharad Goel, Justin M. Rao, *Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News Consumption*. *Public Opinion Quarterly*, Volume 80, Issue S1, 2016, Pages 298–320, <https://doi.org/10.1093/poq/nfw006>
- Zuiderveen Borgesius, F. J. & Trilling, D. & Möller, J. & Bodó, B. & de Vreese, C. H. & Helberger, N. (2016). *Should we worry about filter bubbles?*. *Internet Policy Review*, 5(1). <https://doi.org/10.14763/2016.1.401>